

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2325

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

Presentato il 31 dicembre 2019

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

Articolo 25 (Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

Comma 1. La disposizione prevede a decorrere dall'anno 2020, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito delle risorse già destinate al trattamento accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, l'utilizzo integrale della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti della categoria citata, cessati dal servizio. A tale fine, nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, si introduce dopo il comma 435, un comma aggiuntivo finalizzato a rendere disponibili ulteriori risorse da destinare all'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie.

Negli anni tra il 2020 e il 2026, ultimo anno in cui si stima il pensionamento dei dirigenti interessati che fruiscono della RIA, si prevede che si renderanno disponibili complessivi 188 milioni di euro, calcolati sulla base dei dati del Conto annuale del 2018.

Le risorse - unitamente a quelle di cui al citato comma 435 - sono state calcolate consentendo, come detto, l'integrale recupero della RIA.

Sulla base dei dati del Conto Annuale del 2018, la RIA rilevata in termini di competenza economica, riferita ad una platea di circa 125.000 dirigenti a tempo indeterminato, è pari a decorrere dall'anno 2026 a 188 milioni di euro.

Pertanto, tenuto conto che il meccanismo di calcolo della RIA disponibile dall'anno 2020 all'anno 2026 è in crescita progressiva e cumulativa, si libereranno le risorse così distinte per singola annualità nella tabella seguente in cui si dà evidenza delle risorse già stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 435, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quelle occorrenti, con la disposizione in esame, al fine di consentire l'integrale recupero della RIA.

RIA dirigenza medica legge n.205/2017, articolo 1, comma 435			NUOVA PREVISIONE introduttiva di un comma aggiuntivo all'articolo 1, comma 435, legge n. 205/2017			
annualità	incrementi art. 1, comma 435 legge n. 205/2017	totale incremento comma 435	incrementi aggiuntivi	totale incrementi	montante	incrementi al netto delle risorse già stanziati
2019	30					
2020	5	35	5+14	19	49	14
2021	5	40	5+14	19	68	14
2022	3	43	3+14	17	85	14
2023	12	55	12+14	26	111	14
2024	13	68	13+14	27	138	14
2025	12	80	12+14	26	164	14
2026	6	86	6+18	24	188	18
						102
differenziale in incremento						102

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede a valere sulle risorse del Finanziamento sanitario nazionale disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del limite percentuale relativo all'incremento della spesa di personale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (cd. Decreto Calabria). Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.